

Attestazioni ANAI

L'Attestazione di Qualità ai sensi della Legge 4/2013 è un “attestato di qualità e di qualificazione professionale **dei servizi**” prestati dall'associato e può essere rilasciato soltanto ai membri delle associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Si tratta di un “attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi” prestati dall'associato, che può essere rilasciato soltanto agli iscritti ANAI e che, come precisato dall'art. 7 della L. 4/2013, si propone come un mezzo per tutelare i consumatori e garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali. L'attestazione permette al socio ANAI di evidenziare la regolare iscrizione all'associazione, il superamento di una procedura di verifica da parte del Comitato Tecnico Scientifico dei requisiti formativi e professionali, l'adesione al codice di deontologia e condotta dell'associazione, percorsi di formazione continua, il riconoscimento da parte dell'associazione della rispondenza agli standard qualitativi da essa definiti.

L'iscrizione ad ANAI e l'attestato di qualità dei servizi rappresentano un titolo qualificante ed una forma di trasparenza ed affidabilità verso clienti e datori di lavoro e quindi garanzia di reale competenza. E' interesse di ANAI promuovere presso tutte le sedi opportune, la validità dell'attestazione quale strumento di riconoscimento della professionalità.

La legge 4/2013 NON impone alcun obbligo per l'esercizio delle professioni non regolamentate, ma è obbligatorio per tutti coloro che esercitano un'attività non organizzata in ordini o collegi evidenziare, in ogni documento e rapporto scritto con il committente, il riferimento alla legge 4/2013, pena sanzione prevista dal Codice del Consumo (“Professionista di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, pubblicata nella GU n. 22 del 26/01/2013. Socio n. tessera XXXXXX”).

L'attestato dell'associazione è un'attestazione di seconda parte. La certificazione di conformità alla norma UNI è di terza parte. In base alla normativa italiana, le “certificazioni” sono solo di terza parte, cioè rilasciate da un organismo di certificazione accreditato secondo lo standard ISO/IEC 17024 per la certificazione delle persone presso l'ente di accreditamento (in Italia ACCREDIA).

Elenchi nazionali dei professionisti DM/2019

Il DM. 244/2019 disciplina le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte.

Ciascuno dei profili professionali, in coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), è articolato nelle fasce I, II e III corrispondenti, rispettivamente, ai livelli EQF 8, 7 e 6.

L'iscrizione agli elenchi non rappresenta albo professionale e il mancato inserimento negli stessi non preclude lo svolgimento della professione.

Ove in possesso dei requisiti previsti, gli interessati possono iscriversi a più di un elenco di professionisti.

L'iscrizione avviene per via telematica mediante la piattaforma informatica appositamente predisposta insieme alle istruzioni per la compilazione (<http://dger.beniculturali.it/professionisti/elenchi-nazionali-dei-professionisti/>)

Il possesso dei requisiti per l'iscrizione agli elenchi può essere dichiarato dall'interessato con due modalità:

- Con autocertificazione, iscrivendosi autonomamente tramite il portale della DG Educazione e Ricerca del MiBACT ([Professionisti dei beni culturali](#))

Oppure

- Con attestazione rilasciata dalle associazioni di cui alla legge 4/2013.

L'interessato può autocertificare il possesso dei requisiti. Se in possesso di attestazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, dovrà indicare i dati necessari all'individuazione della relativa documentazione. Se in possesso di attestazioni rilasciate da privati, copia di queste potrà in seguito essere richiesta dalla commissione di verifica. Sul sito della Direzione Generale Educazione e Ricerca sono pubblicati, a mero titolo di esempio, i modelli per il rilascio di attestati semplici e ricognitivi dell'attività professionale, sia per gli istituti MiBACT che per privati e altri enti pubblici (<https://dger.beniculturali.it/modelli-di-attestati-dellattivita-professionale/>).

È possibile ottenere, ai fini dell'iscrizione, il riconoscimento dei titoli accademici e delle esperienze professionali conseguiti all'estero. Il riconoscimento dei titoli accademici è di competenza delle Università e, nel caso di dottorati, del MIUR; l'esperienza professionale, invece, dovrà essere certificata e/o vidimata dall'Ente Pubblico o di Ricerca.

La positiva conclusione della procedura telematica determina l'iscrizione all'elenco sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti e di verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata. Tale verifica è affidata ad una Commissione appositamente nominata, la quale indicherà se necessario le opportune integrazioni o chiarimenti e confermerà o meno l'inserimento effettivo in elenco. Qualora i requisiti siano insufficienti all'inserimento nella fascia richiesta ma consentano l'iscrizione ad una fascia inferiore del medesimo elenco, la Commissione iscriverà d'ufficio l'interessato in quest'ultima fascia, inviandogli la contestuale comunicazione.

Le attestazioni rilasciate dalle associazioni sono conservate dalle singole stesse. Alla commissione di verifica va trasmesso l'elenco delle attestazioni con nome e numero di protocollo/repertorio univoco. La commissione verificherà in prima istanza se l'attestazione è stata effettivamente rilasciata e potrà verificare con un controllo a campione.

L'iscrizione all'elenco dei professionisti avviene una tantum e non necessita di essere rinnovata nel tempo.

